

CASSINIS. Domando la parola per dichiarare che, circostanze particolari avendomi impedito di essere presente allo squittinio, io voto pel sì.

PRESIDENTE. Questa dichiarazione sarà inserita nel verbale.

Do anzitutto lettura del primo articolo del progetto ministeriale, e poscia dei corrispondenti emendamenti che sono stati proposti.

« Art. 1. La cospirazione contro la vita dei sovrani e capi dei Governi stranieri è punita colla reclusione estensibile ai 10 anni di lavori forzati quando vi sieno atti preparatorii, salve le maggiori pene stabilite dal Codice penale, quando sianvi stati atti di esecuzione che costituiscano un tentativo a termini del capo III, titolo II, libro I di detto Codice, o sia il crimine stato consumato. »

I deputati Miglietti e Buffa hanno presentato un emendamento che è del tenore seguente:

« La cospirazione contro la vita del capo di un Governo straniero, manifestata con un atto diretto a preparare l'esecuzione del reato, è punita colla reclusione.

« I colpevoli possono inoltre essere posti sotto la sorveglianza speciale della polizia per lo spazio di cinque anni. »

Il deputato Alvirgini propone il seguente:

« La cospirazione contro la vita del capo di un Governo straniero, se è accompagnata o seguita da atti preparatorii, è punita colla reclusione estensibile, secondo la gravità delle circostanze, al *maximum* di detta pena.

« Vi ha cospirazione quando concorrono gli estremi indicati nell'articolo 187 del Codice penale.

« Sono atti preparatorii quei fatti materiali, i quali, senza costituire per se stessi un principio di esecuzione, si riconoscono predisposti e diretti alla perpetrazione del misfatto. »

Darò la parola agli onorevoli deputati che hanno proposto questo emendamento e che l'hanno chiesta.

Il deputato Miglietti, membro della minoranza della Commissione, ha facoltà di parlare.

MIGLIETTI. Sciolta la questione pregiudiziale e ammessa in massima la proposta del Ministero, sorgo per soddisfare ad un compito assai difficile, qual è quello di rendervi ragione degli emendamenti e delle aggiunte che i commissari in minoranza, in parte collettivamente e in parte a nome individuale, hanno creduto di fare al progetto presentato dal Ministero.

Prima però che io svolga le ragioni per le quali l'articolo 1 del progetto ministeriale venne dalla minoranza della Commissione modificato, prego la Camera di volerli concedere di fare alcune dichiarazioni, le quali varranno a spiegare come io, accettando in massima la proposta di legge fatta dal Ministero, mi sia limitato a proporre alcuni emendamenti ed un'aggiunta al progetto medesimo: le mie parole varranno anche a spiegare la causa del dissenso che si è manifestato fra me e l'onorevole mio collega ed amico Buffa in riguardo all'estensione della competenza dei giurati.

Non ritornerò, state certi, sulla discussione generale, e se una considerazione un po' più ampia mi sfuggisse, sarà così passeggera, che voi vorrete senza dubbio essere meco indulgenti, massime considerando che io, nella qualità di membro della Commissione e iniziatore di un'aggiunta al progetto di legge, la quale è importantissima, avrei forse potuto credere di essere in obbligo di prendere parte nella discussione generale e intrattenere la Camera con un lungo discorso.

La proposta di legge fatta dal ministro io la considerai nel doppio suo scopo.

La prima parte del progetto, quella cioè che riguarda la sanzione di pene contro i reati di cospirazione e di apologia dell'assassinio politico, io l'accettai senza alcuna esitazione. La cospirazione e l'apologia dell'assassinio politico sono incontestabilmente atti non solo immorali, ma nocivi alla società.

Io riconosco nella società il diritto di prevenire qualunque atto immorale da cui possa venirlene danno; conviene però raramente ad essa di usare di questo diritto; ma allorquando questa convenienza vi è, il diritto non può essere contestato. Quindi io non ho potuto a meno di riconoscere essere legislativamente giusta la disposizione che è contenuta nell'articolo 1.

Noi facciamo colla disposizione di quest'articolo 1 ciò che i Governi assoluti fanno colle misure preventive. Questi atti i Governi assoluti hanno modo di reprimere colle provvisori arbitrarie; i Governi liberi, i Governi che si reggono a forme costituzionali, debbono prevenirli col mezzo di una legge.

Una qualche difficoltà mi si presentava, legislativamente parlando, in ordine all'articolo 2, imperocchè mi pareva che l'apologia dell'assassinio politico fosse già contemplata nella legge del 26 marzo 1848, all'articolo 24, il quale, indicando in modo generico gli scritti contrari ai buoni costumi, contempla necessariamente anche l'apologia dell'assassinio politico. Chi ciò contestasse, dovrebbe dire che nell'opinione sua l'assassinio politico non è un reato. Ad ogni modo, poichè una dichiarazione, quand'anche sovrabbondante, non poteva essere nociva, non ebbi alcuna difficoltà di assentire anche all'adozione di questo secondo articolo della legge.

Dal lato politico io dichiaro che, avendo fede negli uomini i quali governano il paese, non ho mai concepito il pensiero che una pressione straniera costringesse il nostro Governo a presentare questo progetto di legge all'adozione delle Camere. La comunicazione che fu fatta dal Governo delle note relative a questa pratica mi rafforzò in questa convinzione. Ma se facilmente mi adattai a questi due articoli di legge, non dissimulo che ebbi maggiore difficoltà per ciò che concerne l'articolo 3.

La riforma del corpo dei giurati, è, a mio avviso, oltremodo necessaria. Già nel 1852, quando io aveva l'onore di riferire, a nome della Commissione incaricata dell'esame della legge diretta a sottrarre alla cognizione dei giurati i reati di offesa ai principi stranieri, io, respingendo, a nome della Commissione, la proposta